



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI
E POLITICHE GIOVANILI**

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.

per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la sostituzione del personale in servizio indisponibile a causa emergenza sanitaria Covid-19, nell'anno scolastico 2021/22, per i periodi di volta in volta specificati.

Art. 1 - Premesse e norme regolatrici	3
Art. 2 - Oggetto	3
Art. 3 - Codice identificativo gara	4
Art. 4 - Requisiti di ammissione	4
Art. 5 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta	6
Art. 6 - Criterio di aggiudicazione	10
Art. 7 - Svolgimento operazioni di gara.....	10
Art. 8 - Aggiudicazione e stipula del contratto	12
Art. 9 - Valore del servizio.....	13
Art. 10 - Importo, durata e forma del contratto.....	13
Art. 11 - Garanzia definitiva	14
Art. 12 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria.....	14
Art. 13 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione	16
Art. 14 - Penali	16
Art. 15 - Esecuzione in danno.....	17
Art. 16 - Clausola risolutiva espressa.....	17
Art. 17 – Pagamenti	18
Art. 18 - Subappalto	19
Art. 19 - Divieto di Cessione del Contratto	19
Art. 20 - Cessione del Credito.....	19
Art. 21 - Informativa per il trattamento dei dati personali	19
Art. 22 - Controversie - Foro competente	19
Art. 23 - Rinvio ad altre norme	20
Art. 24 - Altre informazioni	20

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche giovanili, Dott. Guido Gandino.

Art. 1 - Premesse e norme regolatrici

Con determinazione dirigenziale n. 2021-146.0.0.- 147 del 29 ottobre 2021 si è disposto, a seguito di precedenti affidamenti intervenuti nel corso dell'anno scolastico 2021/2021 ed in fase di avvio dell'anno scolastico 2021/2022 per far fronte all'urgenza di sostituzione del personale in servizio presso le scuole infanzia e asili nido comunali indisponibile a causa emergenza sanitaria Covid-19, di procedere all'affidamento del suddetto servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), previo espletamento di una R.d.O. (Richiesta di Offerta) aperta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP.

La partecipazione alla R.d.O. e l'esecuzione del servizio sono disciplinate dal presente documento, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dai documenti allegati al Bando MePA Servizi di CONSIP che seguono:

- ✓ Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi;
- ✓ Capitolato Tecnico – ALLEGATO 42 al Capitolato d'oneri “Servizi” per l'abilitazione dei prestatori di “Servizi di ricerca, selezione, e somministrazione del personale” ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice” e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Inoltre, nel presente documento, sono state recepite le disposizioni della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta il 22/10/2018 tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova ed il Comune di Genova.

Art. 2 - Oggetto

LOTTO UNICO (CPV 79620000-6)

Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo.

Specificatamente: servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato impiegati per rispondere ad esigenze straordinarie non fronteggiabili con il personale comunale, consistenti nella sostituzione del personale in servizio, indisponibile a causa emergenza sanitaria Covid-19, nell'anno scolastico 2021/2022, per i periodi di volta in volta specificati dalla stazione appaltante, da eseguirsi secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale allegato alla R.d.O.

Profili richiesti:

- Categoria C1 – Insegnante Scuola Infanzia;
- Categoria C1 - Assistente Asili nido;
- Categoria B1 - Collaboratore Servizi Socio-Educativi Scuola Infanzia;
- Categoria B1 - Collaboratore Servizi Socio-Educativi Asilo Nido.

Art. 3 - Codice identificativo gara

Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: CIG 8957316300.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti, sempre con operatori abilitati al MePA di CONSIP, purché in possesso dei requisiti previsti agli artt. 47 e 48 del Codice medesimo.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara i Concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, come dettagliato nella "PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE" del DGUE che i concorrenti dovranno presentare, debitamente compilato, nell'ambito della documentazione amministrativa di cui al successivo articolo.

Requisiti speciali e mezzi di prova

I Concorrenti, **a pena di esclusione**, dovranno essere in possesso dei requisiti che seguono:

a. Requisiti di idoneità (articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice)

L'Impresa concorrente dovrà essere iscritta

- nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente con quella oggetto della presente procedura;
- alla sez. I dell'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all'art.4 del d.lgs. 276/2003, relativa alle "Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista".

La stazione appaltante procederà d'ufficio alla verifica della suddetta iscrizione.

In caso di Concorrente non residente in Italia ma in altro Stato membro, lo stesso dovrà dimostrare tali requisiti secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza ovvero nelle altre forme previste al comma 3 dell'art. 83 del Codice;

b. Requisiti di capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice)

L'Impresa concorrente dovrà avere realizzato un fatturato annuo medio riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2018/2019/2020), non inferiore all'importo (I.V.A. esclusa) posto a base di gara per il lotto unico. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- ✓ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- ✓ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;

c. Requisiti di capacità tecnica e professionale (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice)

L'Impresa concorrente dovrà

- aver eseguito, nel corso dell'ultimo triennio 2018/2019/2020 prestazioni analoghe al servizio richiesto oggetto di uno o più contratti, sino ad un massimo di tre, per conto di committenti pubblici e/o privati, per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., pari o superiore al 60% dell'importo posto a base di gara per il lotto unico. La stazione appaltante procederà d'ufficio al controllo dei servizi dichiarati svolti a favore di committenti pubblici, mentre per i servizi resi a favore di committenti privati l'Impresa concorrente dovrà darne attestazione attraverso un'autocertificazione che dovrà allegare alla dichiarazione da rendersi attraverso il DGUE.
- essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 coerente con l'oggetto della procedura di gara: servizi di somministrazione di lavoro.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'Ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti, da dichiararsi mediante presentazione, nell'ambito della Documentazione Amministrativa di cui al successivo articolo – punto 1, di un proprio DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento, da presentarsi in sede di gara nell'ambito della Documentazione Amministrativa di cui sopra, contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'Ausiliaria.

Il Concorrente e l'Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'Ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'Ausiliaria che l'Impresa che si avvale dei requisiti.

L'Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Art. 5 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La R.d.O. è integrata dai seguenti documenti allegati:

- ✓ le presenti Condizioni Particolari della R.d.O.;
- ✓ il Capitolato Tecnico Prestazionale;
- ✓ il “MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)” in formato elettronico editabile.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui il Concorrente formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1.1) dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lettere a) - b) - c) sempre del Codice dei Contratti da rendersi, attraverso il “MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)”, a cura del rappresentante legale dell'Impresa concorrente, debitamente sottoscritto dallo stesso. In particolare, circa le dichiarazioni del possesso dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lettere a) - b) - c) del Codice dei Contratti, l'Impresa concorrente dovrà fornire nella “Parte IV: Criteri di selezione” del DGUE le dichiarazioni come segue:

1.1.A) A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice) – punto 1) → Iscrizione in un Registro professionale o commerciale; punto 2) → Iscrizione alla sez. I dell'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all'art.4 del d.lgs. 276/2003, relativa alle “Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista”;

1.1.B) B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice) – punto 1b) → Fatturato annuo medio riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili;

- 1.1.C) C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice) – punto 1b) → Servizi principali analoghi a quello richiesto espletati, nel corso dell'ultimo triennio, specificando, rispettivamente, gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati;
- 1.1.D) D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ (Art. 87 del Codice) – Certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e/o dimostrazione dell'impiego di misure equivalenti;

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- 1.2) dichiarazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario, come stabilito all'art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti stesso. Tale documento viene richiesto a pena di esclusione dalla gara. La presente disposizione, secondo quanto previsto all'anzidetto art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti "... non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese"; in quest'ultimo caso, il rappresentante legale dell'Impresa concorrente dovrà fornire specifica dichiarazione circa lo stato di micro, piccola o media impresa attraverso il DGUE - Parte II: Informazioni sull'operatore economico → A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO;
- 1.3) documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (**da presentarsi solo nel caso di partecipazione alla gara di soggetti associati**):

- ✓ **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**
 - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
 - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.
- ✓ **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**
 - dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi la percentuale di servizio, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - ✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica**
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - dichiarazione che indichi la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - ✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
 - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a

norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

2. OFFERTA ECONOMICA

- 2.1) offerta economica complessiva da formularsi immettendo a sistema il prezzo offerto per il lotto unico; tale prezzo, a pena d'esclusione, dovrà essere inferiore all'importo posto a base di gara per il lotto unico; dovranno altresì essere inseriti nell'apposito campo predisposto sul MePA i Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta.
- 2.2) dettaglio economico della fornitura, da rendersi utilizzando l'omonimo modello "Dettaglio Economico" che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato (attraverso la funzione "Aggiungi Allegati") alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:
 - la ragione sociale dell'Impresa concorrente;
 - per ogni profilo:
 - 1) costo orario del lavoro;
 - 2) fee offerta per ora di lavoro, indicata in percentuale ed identica per tutti i profili;
 - 3) fee offerta per ora di lavoro, espressa in valore assoluto;
 - 4) tariffa oraria offerta (data dalla somma tra costo orario del lavoro e fee offerta per ora di lavoro, espressa in valore assoluto).

Gli importi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali.

La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere all'Agenzia esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Considerate le ragioni che motivano il servizio oggetto della presente R.d.O., non risulta predeterminabile il numero di lavoratori e/o di ore che si renderanno necessari né in totale né per singolo profilo. Conseguentemente, **il monte ore indicato nel "Dettaglio Economico", allegato parte integrante dell'Offerta Economica, ha carattere esclusivamente presuntivo.** Ai fini di tale quantificazione è stata considerata la necessità di garantire la presenza di assistenti e insegnanti nelle ore di rapporto con i bambini. **Nessun compenso sarà dovuto per qualsiasi altra voce di retribuzione che non sia legata alle ore svolte in presenza.**

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base di gara.

Nell'offerta economica, i prezzi si intendono proposti dai Concorrenti in base a calcoli di loro convenienza a tutto loro rischio e, quindi, devono intendersi assolutamente invariabili.

L'offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua italiana.

Non saranno ammesse le offerte che non siano integralmente conformi alle disposizioni degli atti di gara.

Non sono ammesse varianti a quanto stabilito negli atti di gara, né offerte sottoposte a riserve o condizioni.

I Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la presentazione delle offerte o per atti ad esse inerenti, né risarcimento per qualsiasi causa.

Con la presentazione dell'offerta, i Concorrenti si obbligano:

- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale, nonché negli atti richiamati negli stessi;
- ad eseguire il servizio secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nei suddetti atti di gara;
- a mantenere invariata l'offerta per il termine di 180 (centottanta) giorni decorrente dal giorno di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 6 - Criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti.

Art. 7 - Svolgimento operazioni di gara

Apertura on line della busta contenente la documentazione amministrativa e verifica della stessa

La data e l'ora della prima seduta pubblica on line saranno comunicate ai Concorrenti attraverso il portale MePA, almeno un giorno prima della data fissata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, di cui sarà data comunicazione ai Concorrenti con le modalità di cui sopra.

Il R.U.P. procederà, nella prima seduta pubblica on line, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel precedente articolo 5 – 1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- b) attivare, se ricorre la circostanza, la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto;
- c) verbalizzare le attività svolte avvalendosi del documento generato a sistema MePA, apportando le eventuali integrazioni;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Apertura on line delle buste contenenti le offerte economiche

La data e l'ora della seconda seduta pubblica on line saranno comunicate ai Concorrenti attraverso il portale MePA, almeno un giorno prima della data fissata.

Il RUP procederà all'apertura on line della busta contenente l'offerta economica, rilevando il prezzo complessivo offerto per il lotto ed il dettaglio economico.

Nel caso in cui due o più di Concorrenti offrano per il lotto il medesimo prezzo complessivo, il RUP inviterà detti Concorrenti, attraverso il sistema MePA "Comunicazione con i Fornitori", a proporre, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto; procederà, quindi, alla proposta di aggiudicazione sul sistema MePA a favore del Concorrente offerente l'ultimo prezzo più basso.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo articolo.

Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto opportuno, del supporto di propri collaboratori competenti in materia, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e propone l'aggiudicazione a favore del Concorrente la cui offerta sia stata ritenuta congrua.

Art. 8 - Aggiudicazione e stipula del contratto

La Stazione appaltante, a seguito della proposta di aggiudicazione e dell'esito dell'eventuale verifica di anomalia delle offerte da parte del R.U.P., di cui al precedente articolo, procede:

- 1) all'accertamento d'ufficio dei requisiti di carattere generale e, se necessario, a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al Concorrente destinatario dell'aggiudicazione, i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice;
- 2) a richiedere, i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 95, comma 10 al fine di verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione dell'appalto mediante l'adozione del relativo provvedimento. A decorrere dalla data di esecutività dell'anzidetto provvedimento, la Stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà scorrendo la graduatoria, con le medesime modalità sopra citate.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti si procederà alla stipula del contratto nella forma e secondo le modalità previste al successivo art. 10.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Clausola CONSIP

La Stazione appaltante, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello in oggetto ad un prezzo più vantaggioso e/o a condizioni migliorative:

- a) procederà, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) chiederà, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa collocata prima nella graduatoria ed

eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP.

Art. 9 - Valore del servizio

L'importo del servizio posto a base di gara, di carattere esclusivamente presuntivo in quanto calcolato in funzione del monte ore presuntivo di cui al "Dettaglio Economico", allegato parte integrante dell'Offerta Economica, come già indicato al precedente Art. 5, ammonta a complessivi Euro 78.600,00 esclusa IVA da applicare solo sul margine dell'Agenzia (definito Fee d'agenzia).

Detto importo, comprensivo di somme da destinarsi a retribuzione delle prestazioni dei lavoratori somministrati e Fee d'agenzia (cioè la percentuale da applicare al costo orario del lavoratore per l'Agenzia rispetto alla quale si rinvia all'art. 4 del Capitolato tecnico prestazionale) ha la sola funzione di indicare il **limite massimo delle prestazioni richiedibili** dalla stazione appaltante per le esigenze di cui sopra.

Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto, invece, sarà determinato dal **costo delle sole prestazioni effettivamente richieste** dal Comune di Genova e fornite dall'aggiudicataria, il cui valore corrisponderà alla somma tra il costo orario e la Fee d'agenzia indicata dall'aggiudicataria in sede di offerta, per ogni singolo profilo, senza nessun minimo garantito.

Considerata la ragione che ha reso necessaria la presente R.d.O., infatti, non è possibile prevedere a priori, né in assoluto né con riferimento ai singoli profili, il numero di lavoratori che saranno effettivamente richiesti. Tale numero, tuttavia, dovrà necessariamente essere contenuto in funzione del limite massimo di spesa preventivato e/o nel minore importo di cui all'offerta dell'aggiudicataria.

Il costo degli oneri della sicurezza derivanti da interferenze è pari a zero come specificato all'art. 5 del Capitolato tecnico prestazionale.

Art. 10 - Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di gara, dall'Aggiudicataria. Tale importo è da intendersi comprensivo delle somme da destinarsi a retribuzione delle prestazioni dei lavoratori somministrati, garantendo i minimi retributivi di cui al CCNL del comparto funzioni locali e del Fee d'agenzia ed ha la sola funzione di indicare, con carattere presuntivo, il limite massimo delle prestazioni richiedibili dalla stazione appaltante per le esigenze di cui sopra.

Il contratto avrà validità di mesi otto decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa stabilito, eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del presente articolo.

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'Aggiudicataria tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto; in particolare l'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante apposita dichiarazione sulla modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11 - Garanzia definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 12 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

E' fatto obbligo all'affidataria di:

- a) eseguire il servizio secondo le modalità richieste nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale;

- b) avere, alla data della decorrenza contrattuale, una sede operativa stabilmente funzionante a Genova con responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
- c) garantire che il personale somministrato sia debitamente formato e informato sull'obbligo di collaborare con l'Ente utilizzatore per il corretto svolgimento del servizio, seguendo tutte le direttive impartite;
- d) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione, con apposita segnalazione, evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate;
- e) garantire che il personale somministrato sia debitamente informato di dover prestare la massima cura ai locali, ai beni e agli strumenti di lavoro di proprietà della PA, ad esso temporaneamente in uso;
- f) accertarsi che il personale avviato sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, e, a tal fine, sarà cura dell'Agenzia controllare che il personale avviato al lavoro non abbia carichi penali pendenti o condanne ostative all'assunzione nella PA o comunque incompatibili con i servizi cui i lavoratori saranno assegnati. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche;
- g) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal D.Lgs. 81/2008;
- h) informare i lavoratori, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2015 sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, specificato che l'Amministrazione osserverà nei confronti dei medesimi tutti gli obblighi di prevenzione, formazione, protezione e informazione connessi alla specifica attività lavorativa presso le proprie strutture in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e all'art. 35 del D.Lgs. 81/2015, nonché nel rispetto del Documento di valutazione dei rischi ad essa riferito. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- i) rendere edotti i lavoratori in merito ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'emergenza epidemiologica Covid-19 e ai Protocolli adottati dalla Stazione Appaltante e/o da quest'ultima recepiti, ai fini del contenimento del contagio da Covid-19;
- j) provvedere alla predisposizione delle buste paga nonché agli adempimenti retributivi e contributivi conseguenti alle prestazioni effettivamente eseguite dai lavoratori richiesti e al servizio di reperibilità.

Per ogni inadempimento accertato dagli Enti competenti rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, per il quale verrà richiesto il pagamento/risarcimento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'espletamento dei servizi.

L'affidataria assumerà, a sue spese, la difesa contro ogni azione che ne consegua e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore.

L'affidataria è tenuta alla riservatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'affidataria, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

Inoltre, l'affidataria deve provvedere:

- ad assicurare la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale, limitando i fenomeni di turnover;

- a comunicare alla stazione appaltante le assenze del prestatore, ad esempio per malattia;
- a sostituire il personale somministrato in caso di assenze superiori a sette (7) giorni, senza che la sostituzione comporti oneri aggiuntivi in capo alla stazione appaltante utilizzatrice;
- a corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo il trattamento economico minimo previsto dal vigente CCNL Funzioni Locali, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
- al pagamento con periodicità mensile del prestatore;
- al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- ad assicurare il prestatore di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni
- a fornire l'informazione al prestatore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive limitatamente alla formazione generale, formandolo e addestrandolo allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale viene assunto, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- all'emissione della certificazione unica (CU ex CUD);

Art. 13 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova potrà effettuare controlli in ogni momento, mediante proprio personale, sul servizio reso dall'Aggiudicataria e sull'applicazione di quanto previsto dal presente documento e dal Capitolato Tecnico Prestazionale. Il Comune di Genova si riserva, altresì, di chiedere la documentazione ritenuta utile ai fini della verifica di cui sopra.

Il Comune di Genova darà comunicazione all'Aggiudicataria degli esiti dei suddetti controlli.

Al termine del servizio, il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 14 - Penali

L'Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni Particolari.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente documento e dei conseguenti obblighi contrattuali, nonché in caso di mancata corrispondenza con quanto offerto sotto i diversi profili, l'affidatario potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatto salvo l'integrale risarcimento del danno nel caso di inadempimento totale delle prestazioni dedotte in contratto o anche di inadempimenti parziali nel caso in cui, a motivo della rilevanza dell'inadempimento, tali prestazioni non rivestissero alcuna utilità per la Civica Amministrazione, ad insindacabile giudizio della stessa. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

La penale applicata per la mancata sostituzione di un lavoratore ammonterà a Euro 200,00 (duecento/00) al giorno.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il dieci per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in caso di gravi inadempienze nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale.

Il Comune procederà in ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice dei Contratti, alla risoluzione del Contratto, subordinata alla previa intesa con l'ANAC:

- in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
- qualora l'Aggiudicataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- qualora l'Impresa si sia resa inadempiente rispetto all'obbligo di dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Impresa stessa;
- ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché dell'articolo 2635 del codice civile;
- violazione del divieto di interruzione del servizio;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- violazione dell'art. 6 del Capitolato Tecnico Prestazionale (violazione dovere riservatezza);
- nel caso siano eseguite transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- mancato rispetto del termine di attivazione del servizio.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 17 – Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati mensilmente.

Le fatture dovranno riportare la numerazione progressiva, la data di emissione, l'esatto riferimento al numero del provvedimento di aggiudicazione, dell'ordinativo, il CIG.

Le fatture mensili dovranno inoltre contenere i seguenti dati:

1. importo totale del costo del lavoro con indicazione del numero totale di ore effettivamente lavorate;
2. importo Fee d'agenzia su totale ore, calcolato secondo i limiti indicati nell'offerta;
3. iva su Fee d'agenzia;
4. eventuale contribuzione Integrativa ASPI dello 0,50% per ogni missione effettuata, in caso di utilizzo di personale che abbia già lavorato per il Comune di Genova;
5. totale fattura.

In calce alla fattura occorrerà, altresì indicare per ogni contratto stipulato: numero del contratto, nominativo del lavoratore, numero di ore lavorate, tariffa oraria.

Le fatture, correttamente intestate all'Ufficio della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili che ha emesso l'ordinativo, dovranno pervenire entro 10 giorni dalla fine del periodo cui si riferiscono.

Ciascuna fattura dovrà, obbligatoriamente, pervenire nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, ogni fattura dovrà riportare il seguente CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Il Comune rigetterà le fatture elettroniche qualora non contengano i seguenti dati: il numero del provvedimento di aggiudicazione, il numero d'ordine, il CIG e il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico. La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento di ciascuna fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio il Comune non procederà alla liquidazione della fattura fino a quando risulteranno sanate le irregolarità rilevate.

La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del Codice dei Contratti, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora la Società aggiudicataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 18 - Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del Codice dei Contratti e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del Codice stesso.

Art. 19 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, il Comune avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 20 - Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata al Comune e dallo stesso accettata.

Art. 21 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 22 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA.
Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 23 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 24 - Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MePA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.